

SENTENZA  
P.Q.M.  
CRON

10/6/2012  
177/2011



**TRIBUNALE DI TIVOLI - SEZIONE LAVORO**

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dott. Glauco Zaccardi, pronuncia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al numero 177 dell'anno 2011

**TRA**

Celsini Laura, n. il 30.3.1963, con gli avv. Zaza Claudio, Paciotti Paolo e La Civita dr.ssa Crisa

ricorrente

**E**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Solastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., con funzionario incaricato ex art. 417-bis c.p.c.

resistente

**P.Q.M.**

il giudice unico del Tribunale di Tivoli così decide:

- Accoglie il ricorso, dichiara che Celsini Laura ha diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2000 il primo, settembre 2002 il secondo, settembre 2004 il terzo, settembre 2006 il quarto, settembre 2008 il quinto e settembre 2010 il sesto) e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.573,63, oltre agli interessi legali, come in motivazione;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200 per onorari e diritti oltre spese generali, iva e cpa.

Tivoli, 13.1.2012.

Il giudice  
Dr. Glauco Zaccardi

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.1.2011 e notificato al resistente in epigrafe, Celsini Laura, premesso di avere prestato servizio ininterrottamente, in virtù di contratti annuali, come insegnante di matematica applicata, al momento del deposito dell'atto introduttivo presso l'ITC Luttazi di Palestrina, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2000 il primo, settembre 2002 il secondo, settembre 2004 il terzo, settembre 2006 il quarto, settembre 2008 il quinto e settembre 2010 il sesto) e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 14.573,63 oltre agli interessi legali, con condanna alle spese.

Si è costituito il Ministero - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - chiedendo il rigetto delle domande. Al riguardo ha dedotto che, le pretese dei ricorrenti, si fonderebbero sull'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale si applica però soltanto agli insegnanti di religione non di ruolo con quattro anni di servizio.

Istruita la causa con produzioni documentali, all'udienza odierna il giudice si è ritirato in camera di consiglio ed all'esito dà lettura della sentenza ai sensi dell'articolo 429, comma primo, c.p.c. e dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Sono incontestati i fatti rilevanti di causa, relativi al numero e alla durata dei contratti di lavoro della ricorrente, nonché alla classe di concorso alla quale si riferiva il servizio prestato.

In diritto, ritiene questo giudice di aderire totalmente all'orientamento espresso con la sentenza n. 911/2009 dell'11.3.2009 di questo Tribunale.

In tale pronuncia si è ritenuto che:

- a) l'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in quanto non contenuto negli elenchi delle disposizioni da considerarsi inapplicabili (ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) a decorrere dalla vigenza della contrattazione collettiva per il quadriennio 1994-1997 e, anzi, essendo stato fatto espressamente salvo dall'articolo 142 del CCNL del quadriennio 2002-2005, è ancora in vigore;
- b) la pretesa degli attori, relativa agli scatti biennali di anzianità, non si fonda tanto sull'ultimo comma del predetto articolo 53, bensì sul comma terzo, che si riferisce a tutti gli insegnanti non di ruolo e non solo a quelli di religione;
- c) il predetto comma terzo, interpretato alla luce della previgente normativa e, segnatamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951, deve intendersi riferito a tutto il personale non di ruolo assunto con incarichi almeno annuali.



Da tali considerazioni deriva che all'attuale attrice, a decorrere dal periodo successivo al primo anno di contratto annuale, spettano gli scatti nelle misure rispettivamente richieste, non specificamente contestate dal convenuto.

Spese regolate secondo soccombenza.

Tivoli 13.1.2012

Il Giudice

Dr. Glauco Zaccardi

